

Aspetti socio-previdenziali e sanitari



Maria Marta Farfan
Responsabile Politiche Sociali e Migratorie

Previdenza

- Lavoratore straniero soggetto alla legislazione previdenziale italiana in base alla territorialità dell'obbligo assicurativo
- Principio parità di trattamento tra lavoratori stranieri e lavoratori italiani (art. 2 del d. lgs n. 286/1998) in accoglimento Convenzione OIL n. 145/75
- Parità di trattamento condizione di impiego e di lavoro
- Parità di trattamento previdenziale e assicurativo

Previdenza

Regolare attività di lavoro, possono ottenere le stesse prestazioni pensionistiche previste per il lavoratori italiani

- Vecchiaia: sistema contributivo – sistema retributivo
- Anzianità
- Invalidità - Inabilità
- Superstiti
- Disoccupazione
- Cassa integrazione guadagni (Cig)
- Indennità di mobilità
- Maternità
- Malattia

Assegno per il nucleo familiare

- Assegno per il nucleo familiare: concesso solo ai familiari residenti in Italia
- Familiari all'estero: solo nel caso di convenzione bilaterale in materia di trattamenti di famiglia
- Per certificare residenza familiari: buste paga, frequenza asilo o scuole

Indennità di disoccupazione o di mobilità

Conservazione del diritto alla prestazione per disoccupazione o mobilità:

- Soggiorno per brevi periodi all'estero e in particolare per gravi motivi di salute personale o di un familiare, o per altri motivi familiari, comprovati con specifica documentazione
- Soggiorno all'estero per turismo, per un breve periodo

Assistenza sociale

- Le prestazioni socio assistenziali c.d. “non contributive” (invalidità civile, assegno sociale, assegni di maternità) possono essere concesse al titolare di carta di soggiorno (permesso di soggiorno Ce per soggiornanti lungo periodo);
- concesse rifugiate politiche anche senza permesso di soggiorno
- Dal 1 gennaio 2009 ulteriore requisito: **10 anni soggiorno legale per assegno sociale**

In caso di rimpatrio o emigrazione in altro paese non Ue

- Prima del 2002 (riforma legge Bossi Fini) il lavoratore che rimpatriava: restituzione dei contributi versati
- Dal 2002 nuova disciplina pensionistica

In caso di rimpatrio o emigrazione in altro paese non Ue

- In caso di rimpatrio conserva i diritti previdenziali e può usufruire di una pensione a 65 anni (sistema retributivo o misto e sistema contributivo con meno di 5 anni di contributi in deroga al requisito minimo - legge n. 335/1995);
- purchè non raggiunto diritto pensione autonoma italiana o soggetto ad una convenzione internazionale in materia di sicurezza sociale

In caso di rimpatrio o emigrazione in altro paese non Ue

- Assicurati prima del 1 gennaio 1996: 20 anni di contributi, 65 anni uomini/donne
- Assicurati dopo il 1 gennaio 1996: contribuzione effettivamente versata (anche in deroga minimo contributivo di 5 anni)

Pensione ai Superstiti in caso di rimpatrio

- Quando il lavoratore rimpatria, pensione ai superstiti:
- in caso di decesso anteriore al compimento del 65 anno di età non spetta la pensione ai superstiti;
- In caso di decesso verificatosi successivamente al compimento del 65 anno di età: la pensione ai superstiti spetta qualora ricorrano le condizioni previste dalle disposizioni in materia.

Convenzioni di Sicurezza sociale

Tutela diritti sociali e previdenziali del lavoratore che ha svolto parte della sua attività lavorativa all'estero

Le finalità:

- Deroga al principio territorialità
- parità di trattamento;
- esportabilità delle prestazioni;
- totalizzazione dei contributi versati in Italia e nel Paese convenzionato.

Previdenza nell'Ue

Regolamento Ce n. 859/2003

- estensione dei regolamenti comunitari ai cittadini legalmente soggiornanti in un paese UE
- In vigore dal 1 giugno 2003
- Cittadini di paesi terzi legalmente residenti nell'Ue e loro familiari e superstiti
- non applicabile paese di origine e primo paese Ue, salvo convenzioni bilaterali tra i due paesi
- applicabile in caso di mobilità intracomunitaria (eventi competenza di almeno due stati Ue)

Iscrizione obbligatoria Ssn

Deve essere iscritto obbligatoriamente al Ssn lo straniero soggiornante:

- per lavoro subordinato, autonomo o iscrizione al collocamento; per motivi familiari; per asilo politico o umanitario; per attesa adozione o affidamento; per acquisto della cittadinanza italiana; i detenuti ed internati stranieri;
- L'iscrizione al Ssn non decade nella fase di rinnovo del permesso di soggiorno; l'assistenza sanitaria è valida anche per i familiari a carico.

Assistenza Sanitaria Iscrizione volontaria Ssn

Chi non rientra nelle categorie precedenti (es: residenza elettiva, studenti, persone alla pari, motivi religiosi,...)

- Iscrizione volontaria al Ssn con pagamento di un contributo annuale
- stipula di apposita polizza assicurativa con un istituto assicurativo italiano o straniero, valida in Italia.

Assistenza Sanitaria

Straniero temporaneamente presente (stp)

- Garanzia di cure ospedaliere e ambulatoriali per urgenze, cure essenziali, continuità nelle terapie e medicina preventiva e riabilitativa;
- Particolare tutela per donne e minori;
- L'accesso alle strutture sanitarie pubbliche avviene attraverso il Tesserino Stp;
- Divieto di segnalazione, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto.